

Schema Contratto di alienazione delle partecipazioni societarie della società risultante dalla trasformazione eterogenea della Fondazione in società di capitali avente nel proprio patrimonio l'asset di UniDav.

CONTRATTO DI VENDITA

Tra

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini n.31, P.IVA 01335970693, C.F. 93002750698, in persona del Rettore pro tempore Prof. Liborio STUPPIA, nato a Catania il 25 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo (d'ora in poi "**Parte Venditrice**");

E

[●], con sede in [●], via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] con il numero di codice fiscale [●], in persona del legale rappresentante *pro tempore* [●] (d'ora in poi "**Parte Acquirente**").

La **Parte Acquirente** e la **Parte Venditrice** sono di seguito anche indicate congiuntamente come le "**Parti**".

Premesso che

- a) l'Università ha indetto un avviso per l'alienazione delle partecipazioni societarie della società risultante dalla trasformazione eterogenea della Fondazione "Gabriele d'Annunzio" in società di capitali avente nel proprio bilancio l'asset dell'Ateneo Università telematica "Leonardo da Vinci" (di seguito la "**Procedura**") per l'alienazione della totalità delle quote di partecipazione societaria della società risultante dalla trasformazione eterogenea della Fondazione in società di capitali avente nel proprio patrimonio l'asset di UniDav;
- b) la **Parte Acquirente** ha presentato nell'ambito della **Procedura** un'offerta di acquisto (l' "**Offerta**") per le partecipazioni di cui al punto a);
- c) la **Parte Acquirente** è risultata aggiudicataria nell'ambito della **Procedura**;
- d) la trasformazione eterogenea della Fondazione in società di capitali a partecipazione unica di Ud'A è stata perfezionata e iscritta nel Registro delle Imprese e risultano avverati gli ulteriori presupposti del Closing previsti dal Bando e dal Capitolato;
- e) il Piano Tecnico e il Quadro degli Impegni Vincolanti della Parte Acquirente, identificati negli Allegati [●] e [●], sono espressamente recepiti nel presente Contratto nei limiti e secondo le previsioni qui indicate;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1.1. Le premesse, il Bando, il Capitolato prestazionale, l'Offerta Economica, nonché il Piano Tecnico e il Quadro degli Impegni Vincolanti espressamente identificati e allegati al presente Contratto, ne formano parte integrante e sostanziale. Per la fase esecutiva prevalgono le disposizioni del presente Contratto e dei relativi allegati; il Capitolato opera nei limiti in cui sia espressamente richiamato.

1.2. Gli impegni quantitativi, cronologici, organizzativi e finanziari contenuti nell'Offerta Tecnica acquistano efficacia contrattuale esclusivamente se riportati nel Piano Tecnico e nel Quadro degli Impegni Vincolanti allegati o espressamente richiamati nel presente Contratto. Dichiarazioni generiche o elementi non recepiti non costituiscono obbligazioni post-cessione.

Articolo 2

(Oggetto e corrispettivo)

2.1. La **Parte Venditrice** cede, vende e trasferisce alla **Parte Acquirente**, che accetta e acquista, la totalità delle partecipazioni della Società risultante dalla trasformazione eterogenea della Fondazione, del valore nominale complessivo di euro _____, nel cui patrimonio è compreso l'asset UniDav.

2.2. Le **Parti** convengono espressamente che il complessivo prezzo di Euro _____ (il "**Prezzo**") della compravendita delle partecipazioni è da intendersi quale corrispettivo dell'alienazione delle partecipazioni societarie.

2.3. Il **Prezzo** è corrisposto dalla **Parte Acquirente** alla **Parte Venditrice** con le modalità indicate al successivo articolo 3.1, contestualmente alla sottoscrizione del presente **Contratto**.

2.4. Le **Parti** convengono e si danno reciprocamente atto che, anche in ragione di quanto previsto all'articolo 4.2, il **Prezzo** è stato determinato anche in via d'alea a carico esclusivo della **Parte Acquirente**.

Articolo 3

(Modalità di pagamento del Prezzo ed ulteriori adempimenti della Parte Acquirente)

3.1. Contestualmente alla data di sottoscrizione del presente **Contratto** (di seguito, la "**Data di Esecuzione**"):

- il **Prezzo** viene versato -con valuta e disponibilità immediata- dalla **Parte Acquirente** sul conto corrente bancario _____ acceso presso la Banca _____ Filiale di _____ intestato all'Università (IBAN: _____); a tale fine la **Parte Acquirente** consegna all'Università dichiarazione e/o copia del bonifico della banca intermediaria pagante, attestante l'avvenuto versamento;

- l'Università provvede a consegnare le partecipazioni in favore della **Parte Acquirente** con il contemporaneo trasferimento in capo alla medesima di tutti i diritti e gli obblighi inerenti alle partecipazioni cedute.

3.2. Gli adempimenti di cui all'articolo 3.1 costituiscono, fatte salve in ogni caso le altre obbligazioni previste dal presente **Contratto** nonché dalla legge, e fatta altresì salva l'eventuale esecuzione del presente **Contratto** (l' "**Esecuzione**"), un atto unico ed inscindibile cosicché (salvo diverso accordo), in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, l' **Esecuzione** non potrà ritenersi effettuata, fatta salva la responsabilità della parte che si sia resa inadempiente.

3.3. Resta fermo che la **Parte Venditrice** provvederà alla restituzione in favore della **Parte Acquirente** della garanzia provvisoria o deposito cauzionale rilasciate nel corso della **Procedura**, secondo le previsioni in essa contenute.

Articolo 4

(Garanzie della Parte Venditrice)

4.1. La **Parte Venditrice** garantisce esclusivamente che:

- (i) la società derivante dalla trasformazione della Fondazione è una società debitamente costituita e validamente esistente, non versa in uno stato di liquidazione o insolvenza o di assoggettamento a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- (ii) il presente **Contratto** viene validamente stipulato da parte della **Parte Venditrice** e determina il sorgere di obbligazioni valide ed efficaci in capo alla stessa, in conformità ai termini e condizioni del presente **Contratto**;
- (iii) la stipulazione del presente **Contratto** e l'esecuzione delle obbligazioni in esso previste non sono in contrasto con lo statuto o atto costitutivo delle società;
- (iv) la **Parte Venditrice** dichiara e garantisce alla **Parte Acquirente**, fermo quanto previsto dall'articolo 4.2 che segue:
 - (A) di avere la piena ed esclusiva proprietà e la libera disponibilità delle partecipazioni societarie cedute;
 - (B) che le partecipazioni sono tutte libere da vincoli, pegni, gravami, opzioni, diritti o pretese di terzi di qualsiasi natura;
 - (C) di avere ogni diritto, facoltà o potere di vendere, cedere, trasferire e consegnare le partecipazioni in conformità ai termini e alle condizioni qui contenuti;
 - (D) che all'atto e per effetto dell' **Esecuzione**, la **Parte Acquirente** acquisirà la piena proprietà e la libera disponibilità delle partecipazioni con godimento a far tempo dalla **Data di Esecuzione**.

4.2. Fermo quanto garantito all'articolo 4.1 in ordine alla titolarità, libera disponibilità, trasferibilità e veridicità della documentazione formalmente resa disponibile nei limiti di legge, la **Parte Venditrice** non presta ulteriori garanzie economiche, reddituali, patrimoniali, fiscali, regolatorie o prospettiche, né garanzie di risultato sul valore futuro, sui flussi reddituali, sui livelli di iscrizione, sull'accreditamento o sui provvedimenti di competenza del MUR, dell'ANVUR o di altre autorità. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la **Parte Venditrice**:

- (i) non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla **Parte Acquirente**) in merito al Bilancio della società, anche per il caso in cui le partecipazioni non risultassero rappresentative del capitale risultante da detto Bilancio ovvero ancora risultassero azzerate (annullate) o da azzerare (annullare) in tutto o in parte;
- (ii) non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla **Parte Acquirente**) in merito alla sussistenza di eventuali passività, debiti, oneri o rischi per qualunque causa non risultanti dal Bilancio della società o da situazioni patrimoniali o bilanci precedenti anche conseguenti alla non corretta applicazione di principi contabili o conseguenti a qualunque altra causa o ragione;
- (iii) non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla **Parte Acquirente**) in merito ad eventuali sopravvenienze passive e/o minusvalenze anche inerenti atti, fatti o valutazioni (e/o alla non corretta applicazione di principi contabili) precedenti alla sottoscrizione del presente **Contratto**;
- (iv) non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla **Parte Acquirente**) in merito alla tenuta dei libri contabili della società, anche con riguardo alla conformità degli stessi alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- (v) non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla **Parte Acquirente**) in merito alla avvenuta presentazione da parte della società nei termini temporali prescritti di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa vigente nonché in merito alla corretta predisposizione delle medesime dichiarazioni fiscali;
- (vi) non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla **Parte Acquirente**) in merito al regolare ed integrale pagamento da parte della società, di tutte le imposte e/o tasse dovute ovvero al regolare ed integrale accantonamento da parte della società di tutte le imposte e/o tasse che dovranno essere pagate;
- (vii) non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla **Parte Acquirente**) in merito alla insussistenza di fatti o eventi che potrebbero determinare la sottoposizione della società a liquidazione, insolvenza o fallimento o ad altre procedure concorsuali.

Articolo 5

(Garanzie della Parte Acquirente)

5.1. La Parte Acquirente presta le seguenti dichiarazioni e garanzie conformi al vero e corrette alla **Data di Esecuzione**:

- (i) la **Parte Acquirente** non versa in uno stato di liquidazione o insolvenza o di assoggettamento a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- (ii) tutte le dichiarazioni, impegni o documenti presentati dalla **Parte Acquirente** nel corso della **Procedura** sono veri, attualmente validi e fedeli;
- (iii) tutti gli atti e gli adempimenti necessari da parte o per conto della **Parte Acquirente** per consentire che la stessa possa validamente sottoscrivere il presente **Contratto** e correttamente adempiere a tutte le obbligazioni discendenti dal presente **Contratto** sono stati validamente compiuti ed il presente **Contratto** viene correttamente e validamente stipulato da parte della **Parte Acquirente** e determina il sorgere di obbligazioni valide ed efficaci in capo alla stessa, in conformità ai termini e condizioni del presente **Contratto**;
- (iv) nessuna istanza, consenso, licenza, autorizzazione, approvazione, esenzione da parte di alcuna pubblica autorità, nazionale o locale, è richiesta da parte della **Parte Acquirente** in relazione alla stipulazione e all'esecuzione del presente **Contratto**;
- (v) la stipulazione del presente **Contratto** e l'esecuzione delle obbligazioni in esso previste non risulteranno in contrasto, né determineranno la violazione, dello statuto e/o dell'atto costitutivo della **Parte Acquirente** e/o di contratti o patti che vincolano la **Parte Acquirente**, né costituiranno violazione di provvedimenti normativi, regolamentari o giudiziari applicabili alla **Parte Acquirente**;
- (vi) al momento della stipula del presente **Contratto**, **Parte Acquirente** consegna una garanzia prestazionale autonoma, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e con validità non inferiore a 60 mesi dalla data del Closing, per un importo pari al maggiore tra:
 - a) il 10% dell'importo complessivo degli investimenti minimi dichiarati nel Piano Tecnico;

- b) il 5% del prezzo di cessione;
- c) l'importo di euro [●].

La garanzia copre l'inesatto o mancato adempimento degli impegni tecnici e prestazionali, delle penali, degli obblighi di monitoraggio, degli obblighi di reintegro e delle obbligazioni di cooperazione non risarcibili altrimenti in via immediata. **Parte Venditrice** può escuterla, in tutto o in parte, previa contestazione scritta e decorso un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni e, se possibile, per la cura dell'inadempimento. In caso di escussione, **Parte Acquirente** reintegra la garanzia entro 20 giorni. La mancata reintegrazione costituisce grave inadempimento. La garanzia è svincolata progressivamente soltanto dopo l'accertata esecuzione degli impegni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla verifica conclusiva del periodo di 60 mesi decorrente dalla **Data di Esecuzione**;

- (vii) **Parte Acquirente** è tenuta all'adempimento degli impegni post-cessione, per la durata massima di cinque anni, indicati nel Piano Tecnico, nel Quadro degli Impegni Vincolanti e nel presente **Contratto** (di seguito, solo "**Periodo di Tutela**");
- (viii) **Parte Acquirente** si impegna al mantenimento, per cinque anni dalla Data di Esecuzione, della destinazione dell'asset UniDav e dei beni ad esso funzionalmente destinati alle finalità istituzionali universitarie, nel rispetto della normativa applicabile e delle competenze degli organi accademici e delle autorità competenti;
- (ix) **Parte Acquirente** si impegna a rimborsare alla **Parte Venditrice** eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione, se e in quanto percepiti dalla medesima in un momento successivo alla stipulazione del presente contratto;
- (x) **Parte Acquirente** si obbliga a realizzare, nel primo quinquennio, investimenti complessivi non inferiori a euro 6.000.000,00, al netto del Prezzo, secondo il Piano Tecnico e il Quadro degli Impegni Vincolanti allegati;
- (xi) **Parte Acquirente** si obbliga a predisporre entro 90 giorni dalla Data di Esecuzione il Piano di Conformità e Continuità, recante lo stato dei requisiti di accreditamento, le azioni correttive, il fabbisogno di personale docente e tutor, le tempistiche e le fonti finanziarie;
- (xii) **Parte Acquirente** assicura, nei limiti delle proprie competenze e della normativa applicabile, la continuità dei servizi essenziali agli studenti, delle piattaforme digitali, delle carriere amministrative, delle sessioni d'esame e dell'assistenza didattica e tecnica.

Articolo 6

(Reporting, monitoraggio e Tavolo di Coordinamento)

6.1. A decorrere dalla **Data di Esecuzione** e per l'intero **Periodo di Tutela**, la **Parte Acquirente** è tenuta a trasmettere alla **Parte Venditrice**:

- a) una relazione semestrale nei primi due anni successivi alla **Data di Esecuzione**;
- b) una relazione annuale per i successivi tre anni;

il tutto in coerenza con gli impegni assunti nel Piano Tecnico e con gli indicatori di monitoraggio contrattualizzati.

6.2. Le relazioni di cui al comma 1 devono contenere almeno:

- a) stato di attuazione di ciascun impegno contrattuale;
- b) investimenti programmati, impegnati, sostenuti e pagati;
- c) KPI e milestone contrattualmente rilevanti;
- d) stato del personale docente, ricercatore, tutor e tecnico-amministrativo per i profili rilevanti ai fini degli impegni assunti;
- e) stato dei servizi agli studenti, delle piattaforme, delle sedi d'esame e della continuità didattica;
- f) stato delle iniziative sinergiche con la **Parte Venditrice**;
- g) stato delle misure di coordinamento e di prevenzione della concorrenza impropria;
- h) rischi, scostamenti e azioni correttive;
- i) ogni variazione del titolare effettivo, della catena partecipativa o del controllo.

6.3. La relazione annuale è trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; nei primi due anni, ciascuna relazione semestrale è trasmessa entro 45 giorni dalla chiusura del semestre.

6.4. Entro 30 giorni dalla Data di Esecuzione è istituito un Tavolo di Coordinamento, composto da due rappresentanti della **Parte Venditrice** e due rappresentanti della **Parte Acquirente**; ove necessario, può partecipare un esperto indipendente senza diritto di voto. Il Tavolo svolge funzioni di monitoraggio, interlocuzione e proposta e non sostituisce gli organi di governo universitari né esercita poteri decisori sulle attività accademiche.

6.5. La **Parte Venditrice** può richiedere chiarimenti, documenti integrativi e verifiche in contraddittorio; la **Parte Acquirente** è tenuta a fornirli entro 15 giorni dalla richiesta, salvo termine diverso indicato dalla **Parte Venditrice** in ragione della natura degli accertamenti

6.6. L'omessa, incompleta o non veritiera trasmissione delle relazioni costituisce inadempimento contrattuale.

6.7. Per ciascun impegno, la relazione indica lo stato "completato", "in corso nei termini", "in ritardo" o "non conforme". Per gli obblighi essenziali è allegata una checklist conforme/non conforme; ogni ritardo o non conformità deve indicare causa, impatto, responsabile, misura correttiva e nuovo termine proposto. Gli esiti del monitoraggio producono penali o altri rimedi soltanto nei casi e secondo le procedure espressamente previste dal presente Contratto.

Articolo 7

(Cooperazione con MUR, ANVUR e autorità competenti)

7.1. Parte Acquirente si impegna a cooperare, per quanto di propria competenza, con la **Parte Venditrice**, l'Università Telematica "Leonardo Da Vinci", il MUR, l'ANVUR e ogni altra autorità competente, fornendo tempestivamente informazioni, documenti e comunicazioni necessari o opportuni ai fini della continuità dell'attività universitaria, del mantenimento o aggiornamento dei requisiti di accreditamento, della gestione del mutamento dell'assetto proprietario o di controllo e dell'adempimento degli obblighi regolatori applicabili.

7.2. Resta fermo che la presente clausola non attribuisce alla Parte Venditrice poteri sostitutivi degli organi accademici o delle autorità competenti.

Articolo 8

(Continuità studenti e sistemi digitali)

8.1. Parte Acquirente garantisce, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della normativa applicabile, la continuità dei servizi essenziali agli studenti, delle piattaforme digitali, delle carriere amministrative, delle sessioni d'esame, dell'assistenza didattica e tecnica e delle misure di protezione dei dati personali.

8.2. Eventuali modifiche organizzative o tecnologiche aventi impatto significativo su tali servizi devono essere programmate con misure di transizione idonee a evitare interruzioni o pregiudizi agli studenti iscritti.

8.3. La **Parte Acquirente** attua le iniziative di sinergia con Ud'A, le misure di coordinamento dell'offerta, le policy di separazione dei segni distintivi e le azioni di orientamento e accesso ai percorsi Ud'A esclusivamente nei limiti in cui siano riportate nel Quadro degli Impegni Vincolanti allegato.

8.4. Le misure di coordinamento non possono comportare intese su prezzi o tasse di iscrizione, ripartizione della domanda, limitazioni della libertà di scelta degli studenti o restrizioni ingiustificate dell'autonomia didattica. Le iniziative che richiedono l'uso di personale, beni, marchi, spazi o servizi di Ud'A sono subordinate a separato atto autorizzativo o convenzionale.

Articolo 9

(Modifiche contrattuali)

9.1. Gli impegni contenuti nel Piano Tecnico e nel Quadro degli Impegni Vincolanti possono essere rimodulati esclusivamente previa autorizzazione scritta della **Parte Venditrice** e mediante apposito atto integrativo al presente Contratto, su richiesta motivata della **Parte Acquirente** o della **Parte Venditrice**.

9.2. La rimodulazione è ammessa solo se assicura un livello di tutela dell'interesse pubblico, degli studenti, della continuità didattica e degli investimenti almeno equivalente a quello originariamente previsto.

9.3. Restano fermi gli obblighi essenziali, salvo diversa previsione imposta da norme o provvedimenti sopravvenuti.

Articolo 10

(Penali)

10.1. Fermo restando il risarcimento del maggior danno ove espressamente previsto, ai sensi dell'art.1382 c.c. la **Parte Acquirente** è tenuta al pagamento delle seguenti penali:

penali proporzionali al prezzo di vendita ad oggi non quantificabile

- a) Euro [●] per ogni ritardo superiore a 15 giorni nella trasmissione delle relazioni periodiche;
- b) Euro [●] per ogni omissione o incompletezza rilevante delle informazioni dovute in sede di reporting non sanata entro 15 giorni dalla contestazione;
- c) Euro [●] per ogni violazione degli obblighi di comunicazione concernenti titolare effettivo, assetto di controllo o trasferimenti rilevanti;
- d) Euro [●] per ogni utilizzo non autorizzato di marchi, loghi, denominazioni, claim, segni distintivi o elementi reputazionali della **Parte Venditrice**;
- e) Euro [●] per ogni pratica comunicativa ingannevole, denigratoria o idonea a generare confusione tra l'Università telematica "Leonardo Da Vinci" e la **Parte Venditrice**;
- f) Euro [●] per ciascun mancato conseguimento di milestone o KPI qualificati nel Quadro degli Impegni Vincolanti come assistiti da penale, ove l'inadempimento sia imputabile alla **Parte Acquirente** e non sia sanato nel termine di cura assegnato.

10.2. Le penali sono irrogate previa contestazione scritta della **Parte Venditrice**, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni e, ove possibile, per sanare l'inadempimento.

10.3. Le somme dovute a titolo di penale devono essere corrisposte entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in difetto, la **Parte Venditrice** può procedere alla compensazione o all'escussione, totale o parziale, della garanzia prestazionale prevista dal contratto.

10.4. L'applicazione della penale non pregiudica il diritto della **Parte Venditrice**:

- a) di chiedere l'adempimento;
- b) di avvalersi della clausola risolutiva o della risoluzione per inadempimento;
- c) di chiedere il risarcimento del danno ulteriore se espressamente previsto nel presente contratto.

Articolo 11

(Controllo del titolare effettivo, assetto proprietario e mutamenti del controllo)

11.1. La **Parte Acquirente** dichiara che il titolare effettivo alla **Data di Esecuzione** è il seguente: [●].

11.2. La **Parte Acquirente** si obbliga a comunicare alla **Parte Venditrice**, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento e per l'intero Periodo di Tutela:

- a) ogni variazione del titolare effettivo;
- b) ogni modifica della catena partecipativa, diretta o indiretta;
- c) ogni operazione idonea a determinare, anche indirettamente, il trasferimento del controllo della **Parte Acquirente** o della Società;
- d) ogni costituzione di vincoli, pegni, usufrutti, diritti di opzione o altri pesi sulle partecipazioni che possano incidere sul controllo o sull'esecuzione degli obblighi contrattuali.

11.3. Per l'intero **Periodo di Tutela**, è vietato il trasferimento diretto o indiretto del controllo della **Parte Acquirente** senza preventiva autorizzazione scritta della **Parte Venditrice**.

11.4. La **Parte Venditrice** ha diritto di richiedere in ogni momento documentazione idonea a verificare la titolarità effettiva, la composizione del capitale, i rapporti di controllo e i relativi mutamenti. La **Parte Acquirente** deve trasmettere tale documentazione entro dieci giorni dalla richiesta.

11.5. La mancata comunicazione, la comunicazione incompleta o non veritiera, nonché il mutamento del controllo effettuato in violazione del presente articolo, costituiscono grave inadempimento e legittimano l'applicazione delle penali, l'escussione della garanzia prestazionale e la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dagli articoli che seguono.

11.6. Le limitazioni al trasferimento diretto o indiretto del controllo durante il Periodo di Tutela sono pattuite quale obbligazione essenziale della Parte Acquirente e, nei limiti consentiti dalla legge, sono recepite negli atti societari o in separato patto accessorio, al fine di assicurarne conoscibilità e opponibilità. Ogni trasferimento effettuato in violazione della presente clausola costituisce grave inadempimento e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia societaria.

Articolo 12

(Uso di marchi, loghi, denominazioni e segni distintivi della Parte Venditrice)

12.1. La **Parte Acquirente** riconosce che ogni marchio, logo, denominazione, segno distintivo, nome, claim, materiale comunicativo, elemento reputazionale o altro segno riferibile alla Università “Gabriele d’Annunzio” appartiene esclusivamente alla **Parte Venditrice**.

12.2. È fatto divieto alla **Parte Acquirente** e a qualsiasi soggetto dalla stessa controllato o incaricato, di utilizzare, riprodurre, diffondere o far utilizzare i segni distintivi della **Parte Venditrice** senza preventivo consenso scritto di quest’ultima.

12.3. In ogni caso è vietato:

- a) presentare l’Università telematica “Leonardo Da Vinci” come sede telematica della **Parte Venditrice**, sua articolazione interna o corso direttamente erogato da parte di quest’ultima;
- b) utilizzare messaggi, campagne, interfacce, domini, materiale promozionale o comunicazioni idonei a generare confusione nel pubblico;
- c) utilizzare comunicazioni comparative denigratorie o pratiche commerciali scorrette nei confronti della **Parte Venditrice**, dei suoi corsi, studenti o personale.

12.4. Ove la **Parte Venditrice** autorizzi uno specifico utilizzo, tale autorizzazione:

- a) deve risultare da atto scritto;
- b) è limitata alle finalità, ai tempi e alle modalità espressamente indicate;
- c) è sempre revocabile in caso di uso difforme o pregiudizievole.

12.5. La violazione del presente articolo comporta:

- a) obbligo di immediata cessazione dell’uso contestato;
- b) obbligo di ritiro o correzione del materiale non conforme entro il termine assegnato;
- c) applicazione delle penali previste dal contratto;
- d) facoltà della **Parte Venditrice** di agire per la risoluzione in caso di violazione grave o reiterata.

Articolo 13 (Risoluzione)

13.1. Costituiscono cause di risoluzione, previa contestazione e inutile decorso del termine di 30 giorni, salvo i casi di particolare gravità, i seguenti inadempimenti:

- a) falsità delle dichiarazioni o documenti rilevanti per l’ammissione o l’aggiudicazione;
- b) mancato pagamento del prezzo, mancata consegna o mancato reintegro della garanzia prestazionale;
- c) trasferimento diretto o indiretto del controllo della **Parte Acquirente** in violazione del Bando o del **Contratto**, ovvero mancata comunicazione del titolare effettivo;
- d) mancata attuazione, senza giustificato motivo, degli investimenti minimi e del Piano di Conformità e Continuità;
- e) gravi violazioni imputabili alla **Parte Acquirente** che compromettano la continuità del servizio universitario, la regolarità degli esami, la tutela degli studenti o la conformità ai requisiti essenziali dichiarati;
- f) uso non autorizzato dei segni distintivi dell’Università “Gabriele D’Annunzio”, pratiche commerciali scorrette o violazioni gravi degli obblighi di coordinamento e non concorrenza impropria;
- g) violazione dell’obbligo di mantenimento, per cinque anni dalla Data di Esecuzione, della destinazione dell’asset UniDav e dei beni ad esso funzionalmente destinati alle finalità istituzionali universitarie.

13.2. **Parte Acquirente** e **Parte Venditrice** convengono che costituiscono inadempimenti di non scarsa importanza, ai sensi e per gli effetti dell’art.1453 c.c., oltre a quelli già previsti nel paragrafo 10.1, anche i seguenti:

- a) reiterata omissione del reporting dovuto;
- b) reiterata o grave falsità, reticenza o incompletezza nelle relazioni e nella documentazione di monitoraggio;
- c) mancata comunicazione del titolare effettivo o mutamento del controllo in violazione del contratto;
- d) uso non autorizzato, grave o reiterato, dei marchi e segni distintivi della **Parte Venditrice**;
- e) mancata attuazione, senza giustificato motivo, delle misure e degli investimenti qualificati come essenziali nel Quadro degli Impegni Vincolanti;
- f) mancato pagamento delle penali entro il termine pattuito, ove protratto per oltre 30 giorni dalla diffida;
- g) reiterata violazione degli obblighi di coordinamento e di prevenzione della concorrenza impropria.

13.3. Salvi i casi di particolare gravità, la **Parte Venditrice** contesta per iscritto l’inadempimento e assegna alla **Parte Acquirente** un termine non inferiore a 30 giorni per rimuoverlo o per presentare controdeduzioni.

13.4. Decorso inutilmente tale termine, la **Parte Venditrice** può dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione scritta, ferma la facoltà di chiedere il risarcimento del danno e di escutere la garanzia prestazionale.

13.5. Resta fermo che, dalla domanda o dalla dichiarazione di risoluzione nei casi consentiti, trovano applicazione gli effetti previsti dall'art.1453 c.c.

Articolo 14

(Opzione di riacquisto)

14.1. In caso di grave inadempimento della **Parte Acquirente** ai sensi dell'articolo precedente, la **Parte Venditrice ha il diritto, ma non l'obbligo**, di esercitare un'opzione di riacquisto avente ad oggetto la totalità delle partecipazioni trasferite con il presente contratto.

14.2. L'opzione può essere esercitata entro 90 giorni dalla conoscenza documentata dell'inadempimento grave, mediante comunicazione scritta alla **Parte Acquirente**.

14.3. Il prezzo di riacquisto è determinato come segue: a) prezzo base pari al minore tra:

- il Prezzo originariamente pagato dalla **Parte Acquirente**;
- il Valore delle partecipazioni risultante da perizia redatta da esperto indipendente nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pescara;

b) dal prezzo così determinato sono detratte:

- le penali già maturate e non pagate;
- gli importi eventualmente dovuti a titolo di indennizzo o risarcimento secondo il contratto;
- i costi ragionevolmente sostenuti dalla **Parte Venditrice** per rimediare agli inadempimenti.

14.4. L'esercizio dell'opzione di riacquisto non preclude alla **Parte Venditrice**:

a) l'escussione della garanzia prestazionale;

b) la richiesta delle penali maturate;

c) la richiesta del risarcimento del danno nei limiti contrattualmente previsti.

14.5. La **Parte Acquirente** si obbliga sin d'ora a compiere tutti gli atti necessari al perfezionamento del ritrasferimento delle partecipazioni, ivi inclusa la sottoscrizione di ogni atto societario o registro necessario.

14.6. L'opzione di riacquisto è prevista quale rimedio eccezionale e proporzionato a tutela dell'interesse pubblico alla continuità dell'attività universitaria e opera esclusivamente in caso di grave inadempimento imputabile alla **Parte Acquirente**, previamente contestato e non sanato nel termine assegnato, tale da compromettere in modo significativo gli obblighi essenziali assunti con il **Contratto**. Il prezzo di riacquisto è determinato secondo criteri oggettivi e verificabili, tenendo conto del minore tra il prezzo originariamente corrisposto e il valore equo delle partecipazioni alla data di esercizio, determinato da esperto indipendente, con detrazione delle sole somme certe, liquide ed esigibili dovute dalla **Parte Acquirente** in forza del **Contratto**.

14.7. La presente clausola acquista efficacia in quanto espressamente inclusa nel **Contratto**, come richiesto dal Capitolato per i meccanismi di riacquisto o opzione sulle partecipazioni.

Articolo 15

(Spese ed oneri)

15.1. Le spese ed imposte del presente **Contratto**, dipendenti e conseguenti, sono a carico della **Parte Acquirente**.

Articolo 16

(Foro competente)

16.1. Qualsiasi controversia non componibile bonariamente derivante dal presente **Contratto** sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Chieti.

Articolo 17

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

17.1. La **Parte Acquirente** assicura la piena tracciabilità del pagamento del Prezzo e delle risorse destinate all'attuazione del Piano Tecnico, conservando la relativa documentazione e rendendola disponibile ai fini del monitoraggio. Gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si applicano esclusivamente

ove ne ricorrano i relativi presupposti normativi, tenuto conto della natura di alienazione societaria dell'operazione.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

18.1. L'eventuale nullità, invalidità, inefficacia o inopponibilità di una o più clausole del presente **Contratto** non determina la nullità, invalidità o inefficacia delle restanti disposizioni, che continueranno a produrre effetti nella massima misura consentita dalla legge.

18.2. Le Parti si impegnano a sostituire la clausola invalida o inefficace con una pattuizione valida che realizzi, per quanto possibile, la medesima funzione economico-giuridica e la tutela dell'interesse pubblico perseguito.

18.3. Non costituisce inadempimento il mancato o ritardato adempimento degli obblighi post-cessione nella misura in cui sia direttamente causato da forza maggiore, *factum principis*, provvedimenti di autorità, modifiche normative o eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili alla parte obbligata, purché questa ne dia tempestiva comunicazione, adotti misure ragionevoli per limitarne gli effetti e proponga una rimodulazione conforme all'articolo 9.

Data _____

Per la Parte Acquirente
(....)

Per la Parte Venditrice

Il Rettore

Prof. Liborio STUPPIA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le previsioni contenute negli articoli:

- 2 - Oggetto e corrispettivo
- 3 - Modalità di pagamento del prezzo
- 4 - Garanzie della Parte Venditrice
- 5 - Garanzie della Parte Acquirente
- 6 - Reporting, monitoraggio e Tavolo di Coordinamento
- 7 - Cooperazione con MUR, ANVUR e autorità competenti
- 8 - Continuità studenti e sistemi digitali
- 9 - Modifiche contrattuali
- 10 - Penali
- 11 - Controllo del titolare effettivo, assetto proprietario e mutamenti del controllo
- 12 - Uso di marchi, loghi, denominazioni e segni distintivi della Parte Venditrice
- 13 - Risoluzione
- 14 - Opzione di riacquisto
- 15 - Spese ed oneri
- 16 - Foro competente
- 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- 18 - Disposizioni finali

Data _____

Per la Parte Acquirente
(....)

Per la Parte Venditrice

Il Rettore

Prof. Liborio STUPPIA